

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA RETE

FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE (d'ora innanzi detta "Università")
nella persona del Rettore Prof. Enrico Quagliarini nato a Senigallia (AN) il
13/11/1972, domiciliato per la carica in Piazza Roma n. 22 - ANCONA, codice
fiscale n. 00382520427, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 632 del 2/03/2018 e del Senato Accademico n.
319 del 2/03/2018

E

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" (denominato "soggetto
ospitante") con sede legale in Via Giovanni Celoria, 11 - MILANO, Partita IVA
01668320151, P.E.C.:**protocollo@pec.istituto-besta.it**, nella persona del
Direttore Generale, Dott. Angelo Cordone nato a Pineto (TE) il 07/07/1954, che
sottocrive il presente atto in forza di delega del potere di firma conferito con
deliberazione CDA n. VI/15 del 08/03/2024, domiciliato per la carica presso il
citato Ente,
congiuntamente denominate le "Parti"

VISTO il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei
requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
CONSIDERATO che il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato e
contrattualizzato con il Servizio Sanitario Nazionale (solo per le strutture del
territorio nazionale);

CONSIDERATO che il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa
di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in

formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in NEUROCHIRURGIA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica e obiettivi formativi

Il soggetto ospitante accoglie presso le proprie strutture il medico in formazione specialistica la dott.ssa MUSTEQJA KLAUDIA iscritta al quarto anno alla Scuola di specializzazione in NEUROCHIRURGIA dell'Università al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento dell'attività professionalizzante/tirocinio descritti nel progetto formativo individuale (All. 1).

Art. 3 – Durata formazione

Il medico in formazione specialistica svolgerà attività formativa professionalizzante/tirocinio dal 1/10/2026 al 28/02/2027 presso la S.C. di NEUROCHIRURGIA I del soggetto ospitante. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di specializzazione a cui è iscritto. Il predetto periodo potrà essere ridefinito con scambio di corrispondenza tra le Parti.

Art. 4 – Natura giuridica del rapporto di formazione

L'attività formativa professionalizzante/tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dal piano didattico della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 5 – Tutela assicurativa

Per il periodo di formazione extra rete formativa, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica è posta a carico del soggetto ospitante. L'eventuale polizza per colpa grave potrà essere stipulata autonomamente dal medico specializzando, a propria cura e spese, secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. 24/2017.

Art. 6 – Sicurezza

Il soggetto ospitante, nei confronti del medico in formazione specialistica, assume la posizione di "Datore di Lavoro" nell'accezione del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e adempie agli obblighi sulla sicurezza e sulla salute limitatamente al periodo di attività formativa professionalizzante/tirocinio.

Il medico in formazione specialistica è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente “GDPR”) e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l'assolvimento

degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.

Art. 8 – Codice Etico

Le Parti reciprocamente danno atto delle norme di comportamento e del codice etico adottati dai soggetti medesimi.

Art. 9 – Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della Legge n. 241/1990 e inviata a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Università Politenica delle Marche: **protocollo@pec.univpm.it**

- IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta: **protocollo@pec.istituto-besta.it**

ART. 10 – Oneri fiscali

L'imposta di bollo assolta in modo virtuale è a cura e a spese dell'Università come da Autorizzazione n. 53209 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

Art. 11 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica.

IL RETTORE

IL DIRETTORE

(Prof. Enrico Quagliarini)

(Angelo Cordone)

F.to digitalmente ai sensi del D.L.gs n.82/2005

F.to digitalmente ai sensi del D.L.gs n.82/2005